Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — Roma — Giovedì, 26 luglio — Numero 176

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

Abbonamenti
In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni
Atti giudiziari. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi. . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero* 1075 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto in data 10 dicembre 1908, n. 820, col quale fu approvato il regolamento per gli operai borghesi, dipendenti dal Ministero della guerra;

Visto il R. decreto in data 22 giugno 1911, n. 796, col quale vennero apportate modificazioni al regolamento succitato;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della guerra, d'accordo col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le qui unite modificazioni al regolamento per gli operai borghesi, dipendenti dal Ministero della guerra, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra, decorrenti in parte con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 1915 ed in parte dal 1° luglio 1917, conformemente a quanto è indicato nelle disposizioni transitorie alle modificazioni stesse.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MORRONE — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

MODIFICAZIONI

al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con R. decreto 10 dicembre 1908, n. 820, e modificato con R. decreto del 22 giugno 1911, n. 796.

Il 1° comma del § 1 è sostituito dal seguente:

§ 1. Il personale operaio borghese della guerra comprende tutti coloro, uomini e donne, forniti di mercede giornaliera che sono addetti nelle officine e nei magazzini delle Amministrazioni militari per l'allestimento, la manutenzione ed il movimento dei vari materiali o per compiere incarichi d'ordine o di pulizia in locali ed uffici che hanno stretta relazione col funzionamento delle officine e dei magazzini.

Le parole: « Il personale è costituito: » del 2° comma del § 1 sono sostituite dalle seguenti: »

« Detto personale, che è ripartito nei vari servizi come da apposite tabelle organiche a termine del presente regolamento, è costituito:

Le parole: « capi commessi di magazzini centrali » del capoverso *b*) del § 1 sono sostituite dalle seguenti:

« Capi commessi (uomini e donne) ».

Aggiungere il seguente § 14 al posto di quello soppresso:

§ 14. Il personale straordinario deve ritenersi licenziato dopo una assenza continuata di 15 giorni, fatta eccezione per le puerpere, per le quali l'assenza può essere tollerata per la durata massima del puerperio stabilito dalla legge.

Il comma *C*) del § 15 è sostituito dal seguente:

« *C*) abbia età non minore di quella stabilita per le varie categorie e paghe dall'unita tabella C, e non maggiore di anni 35 per gli operai e le operaie delle prime tre categorie e di anni 30 per quelli delle altre categorie.

Questi limiti di 35 o 30 anni possono essere oltrepassati, ma non mai oltre il 45° anno di età, del tempo che l'operaio avesse già trascorso in precedente servizio a matricola, a senso del presente regolamento o di quanto altro passato alle dipendenze dello Stato in servizi utili al conseguimento della pensione ».

Il comma *a*) del § 27 è sostituito dal seguente:

« *a*) i decorati con medaglia al valor militare ».

Nel § 28 (1° comma) sopprimere le parole « Agli effetti del comma *a*) del § precedente ».

Allo stesso primo comma aggiungere il seguente periodo:

« Nei due anni di tirocinio le assenze di oltre 2 mesi, anche se fatte con intervalli, non contano come servizio utile per il passaggio ad operaio ».

Il secondo comma dello stesso § 28 è sostituito dal seguente:

« Coloro i quali risultano idonei hanno diritto ad essere iscritti a matricola come aiutanti operai nella 5ª categoria anche in eccedenza all'organico. Per ottenere il passaggio nelle categorie superiori essi dovranno concorrere ad occupare i posti disponibili, in conformità al disposto dai successivi §§ 95, 96 e 98 ».

Il § 33 è sostituito dal seguente:

« § 33. I garzoni possono essere ammessi in casi eccezionali in quelle direzioni ove il Ministero riterrà opportuno di autorizzarne il reclutamento di volta in volta.

In ogni caso il loro numero non potrà superare il 10 0[0 del numero degli operai (uomini) stabilito dal rispettivo organico ».

Al § 53 aggiungere il seguente secondo comma:

« Conseguentemente gl'intervalli concessi tra l'ingresso e l'inizio del lavoro e tra la cessazione di questo e l'uscita, non debbono essere computati come facenti parte dell'orario di lavoro ».

§ 54 Togliere il punto al 1° comma ed aggiungere:

« ed in ogni modo nei giorni di domenica non potranno farsi intervenire operai al lavoro se non in casi eccezionalissimi e di comprovata necessità, astrazion fatta per gli operai retribuiti in conformità del seguente § 60, la cui presenza al lavoro in giorni comunque festivi, è obbligatoria se richiesta da ragioni di servizio ».

Il capoverso *d*) del 1° comma del § 55 è sostituito dal seguente:

« *d*) di far lavorare eccezionalmente nei giorni festivi tutti o parte degli operai, osservando il disposto dal 1° comma del precedente § 54 ».

Il 2° comma del § 55 è sostituito dal seguente:

« In quest'ultimo caso le Direzioni ne informano le autorità immediatamente superiori, quando il numero degli operai presenti al lavoro in giorni festivi, ma non di domenica, supera il 50 0[0 del personale in forza; ne informano invece il Ministero pel tramite gerarchico, se l'intervento al lavoro è stato prescritto in giorni di domenica, qualunque sia il numero degli operai intervenuti, non tenendo conto però di coloro retribuiti in base al seguente § 60 »

Il § 56 è sostituito dal seguente:

« § 56. Qualora ricorressero giorni festivi nella quindicina, all'infuori delle domeniche, è in facoltà del direttore - quando sia possibile senza danno dell'amministrazione e sia compatibile col regolare andamento dei lavori - di aumentare in via eccezionale l'orario dei giorni lavorativi nella quindicina stessa in cui si verifica la festa ed anche, qualora sia indispensabile, di far lavorare in giorno di domenica, in modo da mettere in grado gli operai di avvicinarsi il più possibile al conseguimento della paga quindicinale normale ».

Il § 59 è sostituito dal seguente:

§ 59. Le paghe del personale operaio debbono essere conteggiate a giornate di presenza al lavoro, nella misura stabilita dalle apposite tabelle annesse al presente regolamento. La paga oraria deve essere invece conteggiata soltanto per la presenza al lavoro di frazione di giornata, per le ore straordinarie e per quelle di multa.

La paga oraria è data dalla paga giornaliera divisa pel numero delle ore dell'orario normale prescritto per ciascun operaio ai sensi del precedente paragrafo 44, tenendo conto nel quoziente fino alla terza cifra decimale, aumentandola di uno quando la quarta è superiore a 5.

Per gli effetti però della pensione è sempre tenuta come base la paga giornaliera stabilita per ogni categoria di mestieri.

Il § 60 è sostituito dal seguente:

« § 60. Agli operai delle sussistenze militari, del reclusorio militare ed ai seguenti:

Cantonieri stradali - Cocchieri - Commessi di biblioteche o di musei militari - Conducenti - Custodi - Guardalinee telefoniche e telegrafiche - Inservienti di ufficio o di colombaie militari - Magazzinieri - Personale di bordo - Portinai, pei quali non è possibile sorvegliare giornalmente l'orario osservato o prescrivere un orario costante di presenza in servizio, deve essere corrisposta la paga stabilita per l'orario normale per tutti i giorni, compresi i festivi, salvo il disposto dai paragrafi 70, 71 e 72 successivi ».

I due primi comma dal § 61 sono sostituiti dai seguenti:

« § 61. La forma eccezionale di retribuzione di cui al paragrafo precedente può essere concessa eventualmente dal Ministero anche ad altri operai non contemplati nel paragrafo stesso, quando evidenti ragioni di servizio la giustifichino.

Le Direzioni debbono perciò, caso per caso, avanzare le relative proposte al Ministero per via gerarchica, accompagnandole con tutte le indicazioni atte a giustificarle ».

Il § 63 è sostituito dal seguente:

« § 63. Gli operai, compresi i provenienti dai garzoni, sono ammessi normalmente con la paga che in rapporto all'età ed alla categoria, è stabilita dalla tabella *C*, tenendo presente quanto appresso:

a) gli operai da ammettersi nella 1ª categoria debbono aver compiuto il 21° anno di età, e nelle altre categorie il 18° anno;

b) l'età deve intendersi compiuta al momento dell'iscrizione a matricola, pei soli effetti dell'assegnazione della paga, coi criteri stabiliti nel seguente § 78;

c) però al momento dell'ammissione l'età di 18 anni deve essere perfettamente compiuta e quelle di 30 o di 35 anni di cui al § 15 non debbono essere oltrepassate neppure di un giorno;

d) gli operai ammessi con età superiore ai 30 o ai 35 anni in dipendenza del disposto dal comma *c*) del precedente § 15, debbono considerarsi, agli effetti dell'assegnazione della paga iniziale, come se fossero ammessi all'età di 30 o di 35 anni ».

Il § 64 è sostituito dal seguente:

« § 64. A coloro che nell'esame di ammissione diano prova di spiccata abilità professionale superiore all'età, potranno essere assegnate, dietro autorizzazione Ministeriale, paghe maggiori delle comuni (tabella *C*), ma non eccedenti quelle stabilite dalla tabella *F*, sempre in rapporto all'età ed alla categoria.

Coloro invece che in relazione all'età, non meritassero la paga stabilita dalla tabella *C*, non debbono essere ammessi.

La Commissione chiamata a pronunziarsi sul risultato delle prove di ammissione, presenta speciali proposte quando ritiene sia il caso di assegnare agli ammittenti paghe superiori a quelle stabilite dalla tabella *C* ».

Il paragrafo 65 è sostituito dal seguente:

« § 65. Nelle ammissioni di operai con abilità professionale ecce-

zionalissima ben comprovata, possono essere conferite dal Ministero paghe superiori a quelle che in rapporto all'età ed alla categoria sono stabilite dalla tabella *F*.

Per le specialità di mestiere per le quali non sono consentite paghe superiori alle massime a senso del seguente § 90, tali paghe eccezionali di ammissione non potranno eccedere le massime delle rispettive categorie ».

Al § 66 aggiungere il seguente secondo comma:

« Nel periodo di permanenza per la prima promozione ad anzianità ed a scelta, la decorrenza della paga già goduta rimasta invariata all'atto della nomina a capo operaio, deve computarsi dalla data in cui essa è stata effettivamente concessa »

§ 69. Sostituire con virgola il punto finale del 2° comma ed aggiungere le seguenti parole: « però quello eseguito in giornata di domenica, qualunque durata abbia l'orario osservato, è retribuito coll'aumento del 25 °/₀ sempre eccettuati i casi previsti dal § 56 ».

Il § 70 è sostituito dal seguente:

» § 70. Per gl'individui retribuiti secondo le norme stabilite dai §§ 60 e 61, non vengono corrisposte ore straordinarie, qualunque sia la durata del servizio giornaliero prestato; però nei casi in cui, per disposizioni ministeriali, venga autorizzato per tutto il personale operaio della Direzione, un orario straordinario in più di quello normale stabilito, per una durata continuativa superiore a 15 giorni, anche a questi operai debbono essere corrisposte le ore straordinarie di effettiva presenza al lavoro, nei limiti però dell'orario straordinario autorizzato e non quelle eccedenti questo orario, nelle quali eventualmente essi fossero trattenuti in servizio ».

Il primo comma del § 72 è sostituito dal seguente:

« § 72. Le ore impiegate in lavori eseguiti in casi straordinari di notte (dopo le 21 e prima delle 4) sono compensate coll'aumento del 50 0[0 della paga normale, considerando nel computo finale come ora intera la frazione di ora.

La parola: « può » nel 3° capoverso del § 72 è sostituita con la parola: « deve ».

Al secondo comma del § 74 sopprimere il punto e aggiungere « o ritardati per gli effetti dei seguenti §§ 76 e 81 ».

Al § 78 aggiungere il seguente secondo comma:

« Quando però trattasi della prima promozione per anzianità successiva all'ammissione, l'avanzamento si effettua non in base al prescritto periodo di permanenza nella mercede iniziale assegnata, ma in base all'età compiuta, la quale deve considerarsi tale al 1° gennaio od al 1° luglio a seconda che la data di nascita cade in uno dei due periodi indicati nel precedente alinea, sempre quando sia riconosciuta l'idoneità all'avanzamento e salvo il disposto dai §§ 76 ed 81 ».

§ 79. Sostituire con virgola il punto finale dell'ultimo comma ed aggiungere le seguenti parole: « tenendo presente che per la graduatoria dei promovibili a scelta, a parità di meriti, costituiscono titolo di precedenza: 1° La maggiore anzianità nella proposta a scelta; 2° la maggiore permanenza nella mercede goduta: 3° la maggiore anzianità di servizio ».

Il § 79-*bis* è sostituito dal seguente:

« § 79-*bis*. La classificazione fatta dalla Commissione deve essere comunicata a tutti gli operai che ne facciano richiesta ».

Il § 80 è sostituito dal seguente:

« § 80. Agli operai classificati ottimi e buoni spetta l'aumento di paga per anzianità, in conformità al disposto dai precedenti §§ 74 e 78 ».

§ 84. Togliere il punto finale ed aggiungere le seguenti parole: « e cogli stessi criteri stabiliti dal precedente § 78 per quanto riguarda il computo della permanenza nelle mercedi, agli effetti però delle sole promozioni da conferirsi in forza del seguente § 86 ».

Il terzo alinea del § 86 è sostituito dal seguente:

« Gli operai invece non possono essere promossi a scelta agli effetti del § 75 e cioè alla rispettiva paga massima, se all'atto della promozione non contano un'anzianità nella paga normale di almeno due anni se di 1ª categoria e di 3 anni se di altre categorie. Queste promozioni a scelta possono concedersi semestralmente nella misura massima del 10 °/₀ degli operai con paga normale di ciascuna categoria. Per quelli inscritti alla 1ª categoria la percentuale va computata separatamente per le mercedi di L. 5 e di L. 5,50 ».

Il § 87 è sostituito dal seguente:

« § 87. In massima gli aumenti di paga per gli operai fino alla normale sono conferiti per anzianità; però in casi eccezionali di spiccata abilità professionale e di ottime qualità morali, il Ministero può concedere semestralmente aumenti a scelta. La misura massima di queste concessioni non potrà eccedere il 5 0[0 del numero degli operai con paga inferiore alla normale in forza complessivamente al 30 giugno od al 31 dicembre in tutte le Direzioni.

Le Direzioni, nell'inoltrare le proposte per via gerarchica al Ministero (Direzione generale di artiglieria) non oltre il 20 giugno ed il 20 dicembre rispettivamente pei due semestri, dovranno elencare i promovibili per ordine di merito, indipendentemente dalla categoria e dalla paga, perchè il Ministero possa farne la scelta a seconda delle disponibilità risultanti dalla predetta percentuale e delle proposte avute.

Potranno essere proposti soltanto operai che, oltre ai meriti spiccati richiesti, contino nella propria mercede, all'atto della promozione, un'anzianità effettiva non minare di quella che a seconda delle varie categorie è determinata dalla seguente tabella:

MERCEDI	Categorie di mestiere					
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª
Da L. 1,50 a L. 2,00 . .	—	—	—	—	—	3
» 2,00 » 2,50 . .	—	—	—	—	3	3
» 2,50 » 3,00 . .	—	—	3	4	3	—
» 3,00 » 3,50 . .	—	4	2	3	—	—
» 3,50 » 4,00 . .	2	3	3	—	—	—
» 4,00 » 4,50 . .	1	2	—	—	—	—
» 4,50 » 5,00 . .	2	—	—	—	—	—

Il § 87-*bis* prende il n. 88 ed il 2° comma è sostituito dal seguente:

« Per assegnare la nuova paga e per regolare la carriera nella nuova categoria si debbono osservare le norme di cui al precedente § 63, considerando i passaggi come nuove ammissioni, e qualora la mercede già goduta fosse superiore alla prescritta per la nuova categoria, essa dovrà essere conservata colla sua decorrenza agli effetti delle successive promozioni ».

L'attuale § 88 è soppresso.

Il § 90 è sostituito dal seguente:

« § 90. Il Ministero può concedere paghe superiori alle massime ai capi operai ed agli operai delle categorie 1ª, 2ª e 3ª A che abbiano già raggiunto la rispettiva paga massima e che si distinguono in modo eccezionale per abilità professionale, zelo e lodevole condotta.

Però degli operai delle categorie 2ª e 3ª A sono ammessi alla concessione soltanto coloro il cui mestiere sia assegnato in una sola cetegoria e non sia cioè ripetuto in categorie superiori comunque specializzato.

Tali paghe eccezionali possono essere conferite solo al 1° gennaio e le relative proposte motivate e corredate dalla copia del verbale della Commissione di cui al § 79, debbono essere inoltrate per via gerarchica al Ministero (Direzione generale artiglieria) entro il mese di dicembre ».

Al § 96 aggiungere il seguente ultimo comma:

« I passaggi di categoria o di semplice mestiere od incarico, possono mandarsi ad effetto solo dal 1° o dal 16 del mese ».

Il § 100 è sostituito dal seguente:

« § 100. La nomina a capo operaio, a capo commesso (uomini e donne) ed a capo squadra di lavoranti è fatta esclusivamente a scelta ».

Il 2° comma del § 106 è sostituito dal seguente:

« Per le ammissioni dei capi operai, l'assegnazione della categoria e della mercede, che può essere anche superiore a quelle massime stabilite dalla tabella *D*, viene fatta dal Ministero su conforme proposta delle Direzioni interessate e sentito il parere del competente Ispettorato ».

Al § 109 togliere il punto finale ed aggiungere: « oppure il cottimo progressivo ».

Il § 111 è soppresso.

Il § 112 è sostituito dal seguente:

« § 112. Per compensare i cottimisti dello sforzo loro richiesto per la maggiore produzione, è consentito un guadagno massimo del 40 0[0 sulla rispettiva paga ad economia.

Solo in casi di eccezionale urgenza e per determinati lavori di non lunga durata, è fatta facoltà alle Direzioni di chiedere al Ministero la preventiva autorizzazione di poter superare detta percentuale fino al massimo del 50 0[0 ».

Al § 119 togliere il punto finale ed aggiungere: « fino a che non sia possibile riattivare la lavorazione sospesa o di poterli impiegare utilmente in altri servizi ».

Il § 142 è sostituito dal seguente:

§ 142. Ove ragioni di servizio lo esigano, le Direzioni hanno facoltà d'impiegare gli operai in mestieri affini a quelli con cui sono classificati.

Come pure le Direzioni possono disporre di ufficio che, per diminuita attitudine fisica o professionale, gli operai vengano passati in una diversa specialità di mestiere, possibilmente della stessa categoria, in caso contrario in una inferiore, conservando loro la paga goduta se questa fosse superiore a quella che spetterebbe per la nuova qualifica. La loro carriera è poi regolata in base alla categoria ove fanno passaggio.

È assolutamente vietato agli operai di occuparsi in lavori non ordinati, specialmente poi se estranei alla Direzione.

È anche vietato in modo assoluto di adibire operai in lavori di scritturazione negli uffici.

Pei lavori di scritturazione nelle officine, dei soli stabilimenti, relativi alle contabilità dei lavori, possono essere adibiti operai, nello stretto numero da autorizzarsi dal Ministero. Detti operai però debbono essere scelti tra coloro che abbiano già esercitato da almeno due anni uno dei mestieri elencati nelle due prime categorie della tabella *A*.

Detti operai conservano la loro qualifica, debbono osservare l'orario delle officine e sono esclusi dal cottimo ».

Il 1° comma del § 148 è sostituito dal seguente:

« Quando parecchi operai intendano porgere domande o reclami essi debbono delegare una Commissione, composta al massimo di tre membri scelti fra gli interessati. I delegati dovranno comprovare questa loro qualità con dichiarazione scritta e firmata dagli istanti o dai reclamanti ».

Il § 150 è sostituito dal seguente:

« § 150. Il superiore che riceve, nei modi stabiliti, istanze o reclami, perchè siano trasmessi a chi di ragione, ha stretto obbligo di darvi corso, corredandoli di tutte le informazioni necessarie e del proprio apprezzamento ».

Al § 157 sostituire le parole: « per tutti gli effetti contabili » con le seguenti: « per gli effetti del disposto dal successivo § 184 ».

Al § 159 sostituire il punto finale del 3° comma con virgola ed aggiungere le seguenti parole: « salva però la facoltà dell'Amministrazione interessata d'iniziare, occorrendo, procedimento disciplinare per uno dei provvedimenti di cui all'art. 9 del presente regolamento ».

Il § 160 è sostituito dal seguente:

« § 160. Il direttore ha facoltà di concedere licenze agli operai che abbiano fatto domanda di collocamento a riposo, avendone diritto, e quelli pei quali siano stati iniziati i provvedimenti pel collocamento a riposo di autorità ».

La durata di tali licenze può estendersi fino a che non sia emanato il decreto di collocamento a riposo, coll'avvertenza che se essa risultasse superiore a due mesi, se ne dovrebbe formare oggetto di variazione matricolare a senso dell'ultimo comma del § 158 ».

Al § 161 aggiungere il seguente 2° comma:

« Nei suddetti periodi vengono computati anche i giorni festivi per chi riceva la retribuzione a norma del disposto dei §§ 60 e 61 ».

Il 1° comma del capoverso *c*) del § 172 è sostituito dal seguente:

« *c*) per notificare la data di cessazione dal servizio e dalla paga giusta l'art. 81 del regolamento, le direzioni compilano apposita dichiarazione indicandovi: 1° la data precisa in cui l'operaio cessò dal servizio, la quale non potrà mai essere anteriore a quella del decreto di collocamento a riposo; 2° l'ammontare dell'ultima sua paga giornaliera di lavoro, da calcolarsi, per quanto riguarda i soli operai a cottimo, nel modo indicato nel secondo capoverso dell'art. 161 del testo unico ».

Il 3° comma del § 174 è sostituito dal seguente:

« Il rapporto mod. n. 11 è poi presentato dal medico al vice direttore che vi annota le osservazioni che sono del caso, in seguito alle maggiori informazioni da lui assunte sul fatto e quindi lo rassegna al direttore, il quale ordina che si proceda in conformità dei titoli II e III del precitato regolamento 5 settembre 1895.

Però se le lesioni o ferite o le manifestazioni di malattie professionali non siano tali, giusta esplicita dichiarazione del medico, da potere apportare danno all'organismo o da poterlo predisporre a temibili conseguenze morbose, non vengono eseguite sullo stato di servizio le annotazioni di cui all'art. 36 del predetto regolamento, ma anche in questi casi l'Amministrazione dovrà attenersi al precedente art. 35 del regolamento stesso per ogni futura evenienza ».

§ 177. Sostituire i tre ultimi comma con i seguenti:

« Successivamente è concesso a lui o alla famiglia a suo carico un sussidio giornaliero per tutta la durata della cura e della convalescenza assegnatagli, inclusi i giorni festivi. Trascorso il periodo di convalescenza, il sussidio è sospeso, ancorchè l'operaio non si sia ripresentato per riprendere il lavoro.

Il sussidio di cui sopra è commisurato pei primi 90 giorni a 4/5 e successivamente a metà della mercede ad economia che spetterebbe lavorando. Però se l'operaio non ha famiglia a suo carico, il sussidio dovutogli è sempre pari alla metà paga ad eccezione del tempo passato in cura al proprio domicilio, se questa è ammessa a senso del precedente § 175, pel qual tempo deve essergli corrisposto il sussidio dei 4/5 della mercede, limitatamente in ogni caso ad un massimo di 90 giorni.

In casi eccezionalmente gravi, dietro circostanziata proposta del direttore, il Ministero, tenuto conto dell'importanza della cura e delle particolari condizioni economiche dell'operaio, può accordare per i primi 90 giorni un sussidio pari alla paga intera ad economia che spetterebbe lavorando, anzichè quello dei 4[5 stabilito dal precedente capoverso.

Il trattamento, oggetto dei due precedenti capoversi, non si applica:

a) Agli operai che in caso di ferite o lesioni, abbiano trascurato di farle constatare ai loro superiori immediati, nel giorno stesso dell'accidente e prima dell'uscita dallo stabilimento, e che in caso di malattia professionale, non ne abbiano fatto denuncia alla sua prima manifestazione.

b) Agli operai che rifiutino di seguire la cura nell'ospedale, quando essa sia prescritta dal presente regolamento o giudicata necessaria dagli ufficiali medici.

Nei predetti due casi gli operai saranno considerati, a tutti gli effetti, come infermi non per cause dipendenti da servizio, e trattati in conformità del seguente art. 18.

Le indennità pel viaggio di andata e ritorno per recarsi al luogo di cura, le spese di retta e quelle funebri eventualmente verificatesi per coloro che muoiono all'ospedale, sono a carico dell'Amministrazione. Nelle indennità di viaggio debbono comprendersi:

1° l'intera paga di lavoro per le giornate di viaggio, in sostituzione del sussidio giornaliero di cui sopra;

2° il rimborso delle spese di trasporto (comma *b*), *c*) ed *e*) del seguente § 186.

Se gli operai infortunati per cause di servizio, sono ammessi alle cure balneari anche negli anni successivi all'infortunio, spetta loro lo stesso trattamento per quanto riguarda le indennità di viaggio per andata e ritorno, la retta ed il sussidio giornaliero ».

Il § 183 è sostituito dal seguente:

« § 183. È riservata al Ministero la facoltà di stabilire soprassoldi a favore di individui che eventualmente vengono posti in posizioni speciali od impiegati in lavori pericolosi o nocivi od in località disagiata.

Agli effetti di cui sopra non sono da considerarsi posizioni speciali o lavori pericolosi o nocivi quelli inerenti esclusivamente all'esercizio stesso di un dato mestiere, perchè tali condizioni fanno parte già del coefficiente d'importanza per la classifica di cui alla annessa tabella *A*.

Le proposte per concessioni di soprassoldi debbono essere inoltrate al Ministero (Direzione generale di artiglieria) pel tramite del competente Ispettorato con uno specchio in triplice originale, conforme all'annesso mod. n. 12.

Collo stesso procedimento le Direzioni debbono richiedere nei primi 10 giorni del mese di giugno il rinnovo di quei soprassoldi che intendono mantenere per l'esercizio finanziario successivo ».

§ 186. Sostituire con virgola il punto e virgola del capoverso *c*) ed aggiungere le seguenti parole: « quando non venga corrisposto il rimborso di cui alla seguente lettera *e*), oppure non siano forniti mezzi di trasporto dall'Amministrazione »;

Dopo il capoverso *d*) aggiungere il seguente:

« *e*) al rimborso del prezzo del biglietto aumentato del 10 0[0 nei trasporti in automobile o con altri veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaia, solo quando sul percorso effettuato, funzioni un servizio periodico e regolare pel pubblico, officialmente riconosciuto.

Il decimo di aumento di cui sopra non è dovuto quando non spetta l'indennità bagaglio.

Nei tratti ove i mezzi di trasporto hanno più classi, spetta agli operai tutti il rimborso del biglietto per la classe inferiore ».

Sostituire i tre ultimi comma dello stesso § 186 con i seguenti:

« Le stesse competenze spettano agli operai comandati temporaneamente dalle Direzioni alle dipendenti sezioni staccate e viceversa.

Per il computo delle giornate di viaggio degli operai dovrà osservarsi quanto al riguardo dispone il regolamento per le indennità eventuali per gli altri personali.

Quando l'operaio, per ragioni urgenti di servizio, deve arrivare a destinazione nelle ore antimeridiane, è dispensato dall'intervenire al lavoro prima che sieno trascorse 6 ore dal momento dell'arrivo e gli debbono esse retribuite quelle che coincidono coll'orario di lavoro, se egli abbia dovuto viaggiare tutta o gran parte della notte.

Per ragioni di urgenza il direttore può far intervenire l'operaio al lavoro senza il suindicato riposo o prima che sia interamente usufruito; ed in questi casi il tempo impiegato, nei limiti del riposo stesso, deve essere retribuito come quello notturno.

Se invece l'operaio è obbligato a servirsi dei primi treni del mattino, deve presentarsi al lavoro appena giunto a destinazione ed ha diritto oltre alla giornata intera di lavoro, al compenso di cui all'ultimo comma del presente paragrafo, per quanto riguarda le ore straordinarie o notturne in relazione all'ora di partenza.

Quando le distanze e l'orario dei mezzi di trasporto esistenti lo consentono, gli operai da comandarsi fuori della propria sede per eseguire lavori di poche ore, si debbono far partire e ripartire nella stessa giornata, purchè l'ora del ritorno alla propria sede non oltrepassi la mezzanotte (ore 24).

Se il servizio viene compiuto nella stessa giornata, a norma del precedente capoverso, il soprassoldo di cui alla lettera *A*) viene ridotto alla metà e non viene corrisposta l'indennità bagaglio; per contro debbono essere retribuite come straordinarie o notturne, secondo i casi, le ore in più di quelle normali di lavoro prescritte, tenendo conto dell'ora di partenza e di quella di ritorno alla sede ».

Il 1° comma del § 189 è sostituito dal seguente:

« Agli operai occasionalmente destinati a compiere servizi in località diversa da quella ove normalmente prestano l'opera loro, purchè compresa in un raggio non superiore a 10 chilometri - da computarsi dalla cinta daziaria e ove questa non esista, dalla cinta della città - quando debbono percorrere fra andata e ritorno complessivamente non meno di 5 chilometri, è corrisposto - in più della paga di lavoro effettivamente compiuto - il rimborso delle spese di trasporto in ferrovia, piroscafo, tramvia o automobile se esistono con servizio pubblico regolare, nella classe loro spettanie ed in caso diverso un'indennità chilometrica di centesimi 4 per le vie ordinarie, sempre quando la Direzione non possa o non ritenga conveniente somministrare i propri mezzi di trasporto, tra i quali non va considerata la bicicletta di servizio.

Il § 190 è sostituito dal seguente:

« § 190. Al personale di bordo, quando è imbarcato e che trovasi in navigazione o nelle condizioni contemplate dai §§ 186, 187 e 189, invece del trattamento prescritto dai paragrafi stessi, è corrisposto un soprassoldo di:

L. 0,10 all'ora al capo rimorchiatore;
» 0,10 all'ora al macchinista di rimorchiatore;
» 0,08 all'ora al capo barca ed al macchinista di altre imbarcazioni;
» 0,04 all'ora al fuochista, marinaio o barcaiuolo gondoliere ecc

Tale soprassoldo spetta:

a) per tutta la durata in cui le imbarcazioni rimangono in navigazione o fuori dall'ancoraggio della residenza ordinaria, sieno o no in navigazione, per un periodo continuativo massimo di tre mesi;

b) per il tempo strettamente necessario in lavori di preparazione e riparazione delle imbarcazioni, quando occorra d'urgenza metterle in condizioni di prendere il mare.

Quando il personale deve pernottare fuori della residenza ordinaria ha diritto, oltre al detto soprassoldo, anche a quello stabilito dall'ultimo comma del paragrafo precedente.

Se la durata del servizio da compiersi in modo continuativo in residenza diversa dall'ordinaria, è superiore a tre mesi, il personale riceve, oltre questo limite, lo stesso trattamento che gli spetterebbe nella propria residenza, salvo che il Ministero non disponga altrimenti, caso per caso.

Nei periodi d'interruzione dei servizi nautici il personale dev'essere utilizzato nel miglior modo possibile nelle officine o nei magazzini della Direzione ».

Il § 191 è sostituito dal seguente:

« § 191. Gli operai comandati in missione all'estero hanno diritto, per tutta la durata della missione, alla paga di lavoro - compresi i giorni festivi - computata in base all'orario normale di lavoro ed all'indennità giornaliera di L. 14 se capi operai e di L. 10 se operai.

Nei movimenti che detti operai debbano fare durante la loro residenza all'estero, essi hanno diritto, oltre all'indennità suindicata, al rimborso delle spese di trasporto nelle ferrovie, sui piroscafi, nelle tramvie e negli automobili che compiano regolari corse pel servizio pubblico, nelle classi loro spettanti.

§ 195. Sostituire i tre ultimi comma con i seguenti:

« In tutti i casi la metà paga può essere accordata a decorrere dal primo giorno dell'assenza, dopo che il direttore si sia accertato che l'assenza dipende dai motivi suaccennati.

L'esistenza e la durata della malattia debbono essere constatate, dove possibile, per mezzo di dichiarazioni del medico incaricato del servizio sanitario della Direzione.

Quando si tratti di operai che per qualsiasi ragione non possono essere visitati dal medico predetto o da altri ufficiali medici, o siano domiciliati in frazioni molto lontane dalla Direzione, possono

tener luogo dei certificati della visita sanitaria militare (e sarà cura degli interessati il procurarsele) le dichiarazioni rilasciate dai medici condotti vistate dalle autorità comunali. In questi casi è lasciata al prudente apprezzamento dei direttori la facoltà di accertarsi, nel modo che ritengono più opportuno, se veramente gli operai sono o furono infermi. Analoga facoltà essi hanno nei casi in cui l'infermo abbia ripreso servizio subito dopo l'avviso e quindi la visita medica non si sia potuta effettuare.

È inflitta la sospensione agli operai che abbiano simulato malattie allo scopo di ottenere un sussidio; se recidivi, essi possono essere anche licenziati.

Per il periodo di puerperio voluto dalla legge (art. 6 del testo unico di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 818) viene corrisposto alle operaie, sia a matricola sia straordinarie un sussidio pari a quello prescritto dalla legge 17 luglio 1910, n. 520, sulla Cassa di maternità, in sostituzione della metà paga ».

Il § 196 è sostituito dal seguente:

« § 196. Nei casi in cui si prevede che l'infermità dell'operaio abbia a continuare oltre i tre mesi, il Ministero può disporre, previa visita medica e su motivata proposta delle Direzioni, che la concessione del sussidio sia prolungata fino a raggiungere complessivamente sei mesi nello stesso anno solare, ammenochè non siano stati già iniziati per gl'infermi i provvedimenti di collocamento a riposo od in riforma, nel qual caso, con l'autorizzazione del Ministero, può essere prorogata la concessione fino all'espletamento delle pratiche relative.

Al 1° gennaio di ogni anno non si tiene più conto delle giornate di sussidio corrisposte nell'anno precedente, iniziandosi computi nuovi agli effetti dei periodi di tre o sei mesi di cui sopra, nei quali vanno compresi tutti i giorni di sussidio ancorchè corrisposti con intervalli ».

§ 198. Sostituire il 2° comma con il seguente:

« Però agli operai in licenza perchè citati a comparire quali testimoni avanti all'autorità giudiziaria, oppure chiamati come giurati presso le Corti di assise, ovvero nominati membri delle Commissioni mandamentali delle imposte dirette ed in genere comunque incaricati di funzioni od uffici (non dipendenti in ogni caso da cariche elettive) da cui, per tassative disposizioni di legge, non possono esimersi, può essere corrisposta l'intera paga ad economia nel caso in cui non ricevano per tali incarichi alcuna indennità, e la differenza fra la paga e l'indennità quando questa sia loro dovuta. Nulla spetta ai chiamati come testimoni in cause civili non interessanti l'Amministrazione militare, perchè in tali casi essi debbono essere indennizzati dagli interessati ».

Il 1° comma del § 201 è sostituito dal seguente:

§ 201. Gli operai licenziati per diminuzione di lavoro o per infermità, hanno diritto ad una gratificazione nella misura appresso indicata:

per il servizio di 20 anni o più	L. 25	per ogni anno di servizio a matricola e per ogni anno di servizio militare.
per il servizio da 15 a 19 anni	» 20	
per il servizio da 10 a 14 anni	» 15	
per il servizio da 5 a 9 anni	» 10	
per il servizio minore di 5 anni	» 5	

Al § 211 togliere il punto finale ed aggiungere « nonchè la dichiarazione mod. n. 1 ».

Aggiungere il nuovo art. 22 col seguente titolo:

Art. 22.

Documenti periodici.

Aggiungere il seguente § 230:

« § 230. Tutte le Direzioni che hanno in forza operai debbono trasmettere al Ministero (Direzione generale di artiglieria) i seguenti documenti nelle epoche per ciascuno di essi indicati:

a) non oltre il 20 giugno ed il 20 dicembre di ogni anno lo specchio delle promozioni a scelta consentite nel semestre — Modello n. 13;

b) non oltre il 20 gennaio ed il 20 luglio di ogni anno la dimostrazione semestrale della forza degli operai — Mod. n. 14;

c) nei primi 10 giorni di ogni mese l'elenco delle variazioni mensili nel personale operaio — Mod. n. 15;

d) eventualmente la nota delle variazioni per nuove ammissioni, passaggi di categoria, promozioni, licenziamenti, trasferimenti, decessi, ecc. — Mod. n. 16 ».

§ 230-*bis*. Aggiungere il seguente 3° comma:

« Ai classificati mediocri o cattivi debbono essere comunicate le proprie note caratteristiche ».

§ 240. Sostituire il 3° comma col seguente:

« L'assegno stesso resta sospeso per tutto il tempo in cui l'operaio venga ammesso al trattamento prescritto dal § 60 e per le giornate intere di assenza dal lavoro, ad eccezione di quelle derivanti da malattie incontrate per causa di servizio o di regolare licenza agli effetti del § 161. Nei casi in cui venga concessa la metà paga, anche l'assegno personale dev'essere ridotto alla metà ».

Il secondo comma del § 251 è sostituito dal seguente:

« Eguale facoltà viene data al Ministero per stabilire, sempre nei limiti dei rispettivi organici ed in base al servizio effettivamente prestato, la data d'iscrizione a matricola o per rettificarla a vantaggio degli operai, in tutti quei casi eccezionali pei quali gravi ragioni di equità lo consiglino.

(Seguono le **Tabelle** che verranno integralmente pubblicate nella raccolta delle leggi e dei decreti insieme alle disposizioni transitorie alle modificazioni surriferite).

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1120. **Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1917**, col quale sulla proposta del ministro della guerra, è eretta in ente morale la « Fondazione Gorizia », fatta a favore dei caporali e soldati del 28° reggimento fanteria, dagli ufficiali del detto reggimento, e ne è approvato lo statuto.

N. 1123. **Decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'Opera pia « Aldo Rosselli », con sede nel comune di Rignano sull'Arno, è eretta in ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1126. **Decreto Luogotenenziale 3 maggio 1917**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'ospizio marino « Franceschi » di Castelgoffredo, è eretto in ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1127. **Decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917**, col quale sulla proposta del ministro dell'interno, l'ospizio di mendicità Gaspare Trifogli-Caterina Saggese, in Ferrandina, è eretto in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di Carità e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1128. **Decreto Luogotenenziale 21 giugno 1917**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, la istituzione « Dispensari antitubercolari ed Istituti affini » di Brescia, è eretta in ente morale, con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1129. **Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1917**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, di concerto

col ministro dell'agricoltura, il Monte frumentario di Matrice è trasformato in Cassa di prestanze agrarie, e questa è concentrata nella locale Congregazione di carità; ed è approvato lo statuto organico proposto per la nuova Cassa.

N. 1130. **Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1917**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, di concerto col ministro dell'agricoltura, il Monte frumentario di Catignano è trasformato in Cassa di prestanze agrarie e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1132. **Decreto Luogotenenziale 24 giugno 1917**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile della frazione Masano, del comune di Caravaggio, è eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1137. **Decreto Luogotenenziale 1° luglio 1917**, col quale, sulla proposta del Ministero per le armi e munizioni, sono determinate le zone di servitù militari da imporsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla batteria « Amalfi » nella piazza di Venezia.

N. 1138. **Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1917**, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'Asilo infantile di Cisliano (Milano) è eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** ***in udienza del 13 maggio 1917, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Buia (Udine).***

ALTEZZA!

Fino dall'aprile 1916 sorsero fra gli amministratori del comune di Buia aspre contese e rivalità personali, a causa delle quali, essendo rimasta paralizzata l'attività dell'Amministrazione, si rese necessario l'invio di un commissario, per provvedere alla sistemazione di alcuni servizi, che ragioni igieniche e pressanti esigenze militari, trovandosi il Comune nelle immediate retrovie dell'esercito operante, avevano reso indilazionabile.

Riuscito vano ogni tentativo di conciliazione, fu necessario estendere le attribuzioni del commissario a quasi tutti i rami del pubblico servizio. Ma non potendo, ciò non ostante, la sua azione esplicarsi con la dovuta prontezza, data la legale coesistenza del Consiglio comunale e la necessità di convocarlo, sebbene non sempre fruttuosamente, per gli affari più importanti, è indispensabile e urgente per le necessità stesse create dalle operazioni militari, che richiedono un'Amministrazione attiva ed energica, di sciogliere il Consiglio comunale.

A ciò provvede, in conformità all'avviso espresso dal Consiglio di Stato, in adunanza dell'8 corrente, l'acceluso schema di decreto che mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Buia, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Torquato Dussoni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il rapporto del prefetto della provincia di Bari, col quale si propone lo scioglimento dell'amministrazione della Congregazione di carità di Sannicandro di Bari;

Veduti gli atti ed il voto della Commissione provinciale di beneficenza;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390, ed i regolamenti relativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi che qui s'intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione della Congregazione di carità di Sannicandro di Bari è sciolta e la temporanea gestione è affidata al commissario straordinario del Comune.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 21 luglio 1917, in Moneglia, provincia di Genova, è stata attivata al servizio pubblico con orario limitato di giorno una ricevitoria fonotelegrafica collegata all'ufficio telegrafico di Bracco.

(Elenco n. 49).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione per rettifiche d'intestazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numer. di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
46941 / 597641	5 % P. N.	7077	450 —	Morseletto Paolo, Nicola, *Maria-Elisa* e Giuseppe fu Girolamo, minori, sotto la patria potestà della madre Aurelia Camposani, ved. di Morseletto Girolamo, domiciliati in Roma	Morseletto Paolo, Nicola, *Maria*, *Elisa* e Giuseppe fu Girolamo, minori, ecc., come contro
598264	3.50 %	574821	1029 —	Rodano Francesco, Felice, Giovanna, moglie di Rodano Giuseppe Alfredo, Angela, nubile maggiorenne di Paolo Adolfo, *Alberto* e Laetitia, minorenni, sotto la patria potestà del padre Paolo Adolfo fratelli e sorelle eredi indivisi di Rosa Niccolini fu Francesco, moglie di detto Rodano Giuseppe Alfredo, domiciliato in Roma, con usufrutto vitalizio a Rodano Paolo Adolfo fu Felice	Rodano Francesco, Felice, Giovanna, moglie di Rodano Giuseppe Alfredo, Angela, nubile, maggiorenni di Paolo Adolfo, *Adolfo-Alberto* e Laetitia, minorenni, ecc., come contro
962146	5 % ora 3.50 %	1194532 ora 329906	75 — / 52 50	Tonda *Costanzo* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Avigliana (Torino)	Tonda *Costanza*, ecc., come contro
»	»	1194535 ora 329909	25 — / 17 50		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 giugno 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute.

(3ª pubblicazione).

Il signor Baldassarre Germano fu Paolo ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 3239 ordinale, n. 2067 di protocollo e n. 80806 di posizione, statagli rilasciata dall'Intendenza di finanza di Torino in data 12 maggio 1916, in seguito alla presentazione di un assegno provvisorio della rendita complessiva di L. 1,17, consolidato 3,50 0[0, cat. *A*, con decorrenza dal 1° aprile 1904.

(3ª pubblicazione).

Il signor Sorbi Antonio fu Francesco ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 289, mod. 1-C. D., statagli rilasciata dalla Banca d'Italia, sede di Perugia, in data 24 aprile 1917, in seguito alla presentazione di una cartella della rendita complessiva di L. 17,50, consolidato 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Roma, 29 giugno 1917.

(3ª pubblicazione).

I signori Furter Rodolfo fu Samuele e Carassale Ugo di Paolo hanno denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 726 stata loro rilasciata dalla Banca d'Italia succursale di Spezia in data 10 marzo 1917, in seguito alla presentazione di una obbligazione del capitale nominale di L. 100 del prestito nazionale 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Roma, 30 giugno 1917.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul debito pubblico, nonchè del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 313, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato ai signori Baldassarre Germano fu Paolo, Sorbi Antonio fu Francesco e Furter Rodolfo fu Samuele di Carassale Ugo di Paolo, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 26 luglio 1917, in L. 139,78.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art 39 del Codice di commercio accertato il giorno 25 luglio 1917, da valere per il giorno 26 luglio 1917:

Franchi	125 59	Dollari	7 23
Lire sterline . .	34 39 1[2	Pesos carta . . .	3 14
Franchi svizzeri .	157 67 1[2	Lire oro	—

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *25 luglio 1917* — **(Bollettino di guerra n. 792).**

Sulla fronte tridentina tentativi nemici di sorprendere i nostri posti avanzati presso il lago di Loppio e in regione Dossi, ad oriente del Garda e nella zona di Cosmagnon (Pasubio) furono prontamente repressi. Le nostre artiglierie colpirono una ridotta nemica in regione Lares (Adamello), presero in pieno la sede di un comando austriaco sull'altopiano di Tonezza, dispersero gruppi di lavoratori e di armati in valle d'Astico e in val Galmarara e provocarono l'incendio di un deposito nemico di esplosivi al Colbricon.

Sulla fronte Giulia scambio di raffiche di artiglieria più frequenti e nutrite nella conca di Plezzo, dove baraccamenti militari nemici furono colpiti, e sul Carso ad oriente di Jamiano.

Cadorna.

ROMA, 25. — Nel corso della settimana finita a mezzanotte di domenica 22 il movimento di navi mercantili di ogni nazionalità in porti italiani fu il seguente: Entrate 593 con stazza complessiva lorda di tonnellate 339.815. Uscite 550 con stazza di 403.450 tonnellate senza tener conto delle barche da pesca e di piccolo cabotaggio. Le perdite di navi italiane in tutti i mari furono di due piroscafi affondati e di un piccolo veliero danneggiato.

Settori esteri.

Secondo i comunicati ufficiali o tierni, la lotta ha ripreso con accanimento su tutti i punti del settore orientale, dal golfo di Riga ai Carpazi boscosi, ma specialmente in Galizia, ove gli austro-tedeschi tendono - e in gran parte sono già riusciti - ad incunearsi fra gli eserciti russi che difendono le linee del Dniester e del Sereth. Ecco la ragione dell'abbandono per parte di questi di Stanislau e del ripiegamento su Tarnopol. Tuttavia questa città non è stata ancora ripresa dagli austro-tedeschi, come è dubbio che essi vogliano avventurarsi oltre i confini orientali della Galizia, per mettere in esecuzione il progetto dell'anno passato, d'invadere la Podolia e conquistare Kiew. In complesso, la ripresa delle operazioni nel settore orientale si svolge ancora con alterna vicenda, perchè ai successi austro-tedeschi in Galizia fanno riscontro quelli russi di ieri l'altro a sud-ovest di Dvinsk e nella regione di Vilna, e quelli russo-rumeni di ieri sui Carpazi, che sono costati al nemico la perdita di numeroso materiale da guerra. In quanto alla situazione militare nel settore occidentale, una Nota ufficiale da Parigi giustamente osserva che i tedeschi non avranno soggiornato a lungo nelle trincee della prima linea francese sugli altipiani di Californie e di Casemates, dove li aveva condotti una battaglia di quattro giorni, guidata dalla scelta guardia di Brandeburgo e durante la quale essi hanno perduto reggimenti interi. Perchè anche in Champagne essi non ottengono puranco quei risultati risolutivi da far sperare quella pace che affannosamente cercano e per cui unicamente combattono.

I francesi conservano la linea di alture sulla quale il nemico aveva preso piede dopo circa cento giorni di sforzi e per la quale il Kromprinz tedesco, rinnovando il fosco esperimento di Verdun, ha sacrificato masse umane numerosissime. In Fiandra e in Piccardia egualmente i tedeschi non riescono ad aver ragione degli avversari, che con nuova tattica cercano di logorarli sullo stesso terreno ove originariamente riportarono i noti facili successi.

Sugli altri settori del teatro della guerra non vi sono stati combattimenti degni di menzione.

Dal riassunto del movimento delle navi nei porti francesi per la settimana finita al 22 corrente, si rileva che nessuna nave fu affondata da sottomarini tedeschi e austro-ungarici sopra un complesso di 2000 navi fra le entrate e le uscite. La statistica, pure settimanale, circa il movimento delle navi mercantili d'ogni nazionalità nei porti del Regno Unito reca i seguenti dati: arrivi 2791; partenze 2791. Navi mercantili britanniche affondate: 21 al disopra delle 1600 tonnellate, 3 al disotto e un battello da pesca.

Maggiori notizie sulla guerra nei vari settori sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PIETROGRADO, 25. — Un comunicato del grande stato maggiore dice: Fronte occidentale. — In direzione di Vilna, nella regione a nord di Krewo, i nostri elementi che occupavano un settore delle posizioni nemiche ad est di Nikhaltche, in seguito ad un forte bombardamento da parte dell'artiglieria nemica, ripiegarono sulla loro posizione di partenza. Il nemico è passato sulla riva sinistra del fiume Reter, nel settore Berzovitza-Czartoria-Mikoulince ed ha respinto le nostre truppe sulla linea Smykovce-fiume Gnevno-Trembovlia. Ad est di Mychkovce reparti dei reggimenti Smolensk e Kolyvan, hanno opposto una ostinata resistenza ai tedeschi ed hanno sferrato contrattacchi. I tedeschi, tra i fiumi Sereth e Strypa, hanno continuato la loro offensiva, concentrando lo sforzo principale lungo la riva occidentale del Sereth. Alla fine della giornata del 24 i nostri elementi si mantenevano sulla linea Trembovlia-Romanowka-Pglikace. Ad ovest dello Strypa i tedeschi sono penetrati nelle nostre posizioni nella regione di Olesza e verso la sera del 24 le nostre truppe hanno ripiegato sul fronte Przevlock-Ezerjany-Barych. È da rilevare la valorosa condotta di elementi della 194ª divisione nonchè del 3° e del 5° battaglioni velocipedisti che hanno lottato con accanimento contro forze superiori nemiche. Secondo la testimonianza di un ufficiale tedesco fatto prigioniero, il 143° reggimento tedesco fu quasi sterminato dal 5° battaglione velocipedisti.

A sud del Dniester fino ai Carpazi le nostre truppe hanno continuato la loro ritirata verso est.

Sulla Bystritza-Zolotvinska, nella regione Lyssetz-Stanislavoff, le nostre retroguardie lottarono col nemico che le incalzava. I lancieri polacchi furono di grande aiuto alla fanteria e caricarono per sei volte la fanteria tedesca. Nelle vie di Stanislavoff si svolse un ostinato combattimento alla baionetta con un distaccamento nemico che effettuava una incursione.

Fronte romeno. — Nella regione di Bustrapatak nostri esploratori s'impadronirono delle trincee nemiche facendo trentatrè prigionieri e prendendo due mitragliatrici e tornarono poscia nelle loro trincee. Gli attacchi del nemico nella regione dell'Oituz furono respinti. Nella regione del Kampourd inferiore le truppe romene attaccarono le posizioni nemiche e progredirono combattendo. A nord del fiume Poutna le nostre truppe s'impadronirono di posizioni fortificate del nemico e progredirono sulla linea Gourile-Velochky.

Fronte del Caucaso. — Situazione invariata.

JASSY, 25. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito romeno dice: Nella parte sud dei Carpazi le truppe dei generali Rafoza ed Averesco hanno preso l'offensiva, hanno occupato i villaggi di Meresci e di Volocsany, hanno preso parecchie centinaia di prigionieri e si sono impadroniti di 19 cannoni, di cui parecchi pesanti. Il successo si deve all'abile manovra ed alla stretta unione fra le forze rumene e russe ed alla vigorosa azione dell'artiglieria alleata.

Alla fine della giornata la linea nemica, potentemente organizzata, è stata sfondata su un largo fronte. Il valore e la devozione delle truppe sono stati incomparabili. Una batteria di artiglieria crivellata di proiettili a gas asfissianti, perdè tutti i serventi tranne sette uomini, che continuarono a tirare senza tregua e riuscirono finalmente a ridurre al silenzio l'artiglieria dell'avversario. Il generale Stcherbatchew li ha decorati tutti della croce di San Giorgio.

PARIGI, 25. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice: Dopo un bombardamento violento, ma di breve durata, i tedeschi tentarono, verso le cinque del mattino, un attacco alle posizioni da noi riconquistate nella giornata di ieri sull'altipiano di Californie. Questo attacco fu completamente respinto e i nostri guadagni di ieri furono mantenuti e consolidati. Colpi di mano nemici a nord-ovest del Monument de Hurtebise, nella regione del Mont Cornillet e in Alsazia, a nord di Aspach-Le-Haut fallirono. Facemmo prigionieri. Sulla riva

sinistra della Mosa, attività delle due artiglierie. Nessuna azione di fanteria.

PARIGI, 25. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice: L'attività delle due artiglierie si è mantenuta vivissima durante la giornata specialmente sugli altipiani delle Casemates e di Californie, in Champagne, nella regione di Moronvilliers e sulla riva sinistra della Mosa.

Dappertutto le nostre batterie hanno vigorosissimamente controbattuto l'artiglieria nemica. Nessuna azione di fanteria. Su Reims sono state lanciate cinquecento sessantasette granate.

LONDRA, 25. — Il comunicato del maresciallo Haig del pomeriggio di oggi dice: In un colpo di mano effettuato ieri ad est e nord-est di Ypres catturammo 114 prigionieri, fra cui 2 ufficiali. Durante la notte considerevole attività dell'artiglieria nemica ad est di Monchy-Lepreux e nelle vicinanze di Lombaertzyde.

LONDRA, 25. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice: Stamane di buon'ora ad est di Monchy le Preux, dopo un vivo bombardamento contro le nostre trincee, il nemico attaccò di nuovo la nostra posizione della Collina della Fanteria e facendo uso di lanciafiamme riuscì a far ripiegare alcuni nostri piccoli posti sopra un fronte di circa 250 yards. Nel pomeriggio a nord di Bullecourt abbiamo respinto col nostro fuoco di fucileria un distaccamento di incursione.

Stamane a nord di Ypres siamo penetrati nelle trincee tedesche in un certo numero di punti ed abbiamo fatto parecchi prigionieri. Ieri la fitta nebbia ostacolò molto le operazioni aeree. Nondimeno i nostri aviatori effettuarono bombardamenti tanto durante la giornata quanto durante la notte.

Ieri sera in combattimenti aerei costringemmo quattro aeroplani tedeschi ad atterrare sbandati. Tre aeroplani britannici mancano.

PARIGI, 25. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dello esercito d'Oriente, in data 24 corr., dice: Media attività dell'artiglieria nella regione del Vardar. Pattuglie nemiche sono state disperse dai serbi verso Staravina. Vivace azione dell'artiglieria a nord-ovest di Monastir, durante la notte dal 23 al 24. Nella giornata la calma si è ristabilita.

La Conferenza dell'Intesa a Parigi

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 25. — La Conferenza degli alleati ha tenuto stamane la prima seduta al Ministero degli affari esteri.

Il presidente del Consiglio, Ribot, aprendo la seduta ha augurato il benvenuto ai rappresentanti alleati ed ha aggiunto che le potenze alleate esamineranno e determineranno la loro azione militare nei Balcani. Da due mesi un fatto nuovo è avvenuto: la Grecia era finora impedita dall'azione incostituzionale di un potere personale di entrare nella via nella quale la spingevano i suoi interessi e le sue tradizioni. Le potenze garanti si mostrarono decise a ristabilire con la forza, in caso di necessità, l'autorità della Costituzione ellenica, e tutto rientrò, senza turbamento, nella regolarità. Oggi la Grecia si è posta al nostro fianco e la sua adesione alla nostra causa modifica le condizioni nelle quali era finora la situazione militare nei Balcani.

Dobbiamo - continua Ribot - esaminare questo nuovo stato di cose e studieremo insieme come la composizione dell'esercito di Oriente e le operazioni che esso deve continuare abbiano ad essere modificate. E con profonda soddisfazione che possiamo constatare che tre anni di guerra non indeboliscono la nostra unione e la nostra volontà di vincere. La Francia è lieta di ricevervi.

I membri della Conferenza hanno deciso di conservare il segreto più assoluto sulle deliberazioni della Conferenza stessa.

CRONACA ITALIANA

Esposizioni fotografiche di guerra. — Il successo ottenuto dalla mostra fotografica di guerra testè chiusasi in Campidoglio e dalla successiva inauguratasi a Genova, a Torino e a Firenze ha dimostrato l'utilità di tale iniziativa e la necessità di organizzare esposizioni consimili anche all'estero. Nel prossimo settembre la mostra di Roma si riaprirà con nuovo materiale e con fotografie di attualità che verranno di volta in volta rinnovate.

Intanto la sezione fotografica dell'esercito - sotto gli auspici del Gabinetto di S. E. Scialoja - ha preparato il materiale per l'esposizione fotografica di Berna, inauguratasi in questi giorni, con la partecipazione di tutti gli alleati, e che verrà probabilmente trasportata a Ginevra, a Losanna e in altri centri svizzeri. Un'altra mostra sarà inaugurata prossimamente a Zurigo. Ed in questi giorni partirà per Buenos Aires un ricchissimo materiale fotografico, comprendente, oltre tutti i soggetti esposti a Roma, quelli dell'ultima offensiva, per una grande esposizione italiana di guerra nell'America del sud. Un materiale altrettanto copioso è stato spedito per una esposizione negli Stati Uniti, e si stanno preparando ora le raccolte per mostre consimili in Egitto e negli Stati scandinavi.

È inoltre allo studio l'organizzazione di una serie di piccole esposizioni circolanti per i centri minori dell'Italia.

Raccolti mondiali di grano e cereali. — L'Istituto internazionale di agricoltura comunica che il tempo caldo e piovoso del mese di giugno è stato in tutti i paesi dell'Europa occidentale e meridionale favorevole alle varie colture e ha migliorato le previsioni per la maggior parte dei raccolti. In Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, si constata un miglioramento assai notevole nello stato delle colture d'autunno che avevano risentito della rigida temperatura invernale, cosicchè, per quanto non si possa contare su un raccolto superiore alla media, si può tuttavia affermare che le previsioni attuali sono molto più favorevoli di quanto lasciassero sperare le condizioni anteriori delle culture suddette.

I cereali di primavera sono in uno stato soddisfacente anche nel Canadà e specialmente negli Stati Uniti; non così nei paesi scandinavi.

Croce Rossa italiana. — La somma delle oblazioni pervenute al Comitato centrale ascende con l'ultima nota comunicata a L. 13.559 031,92.

TELEGRAMMI "STEFANI"

PIETROGRADO, 24. — La situazione si è rapidamente mutata in meglio. I massimalisti hanno subito una sconfitta completa. Le case della Kasthinskaga e di Dournovo sono state sgombrate; i massimalisti di Kronstadt che occupavano la fortezza dei Santi Pietro e Paolo si sono per la maggior parte arresi, gli altri hanno preso la fuga. Il comandante delle truppe ultimamente giunte, tenente Mazourenko, ha pubblicato un ordine del giorno nel quale annuncia che il suo distaccamento prenderà misure contro i traditori che si nascondono a Pietrogrado. Il Governo prende una serie di misure energiche per disarmare e mettere nella impossibilità di nuocere tutte le organizzazioni e persone che hanno preso parte ai disordini. Esso dichiara che i ribelli e gli istigatori saranno messi sotto processo. Il giornale *Pravda* è stato sospeso.

Le notizie dal fronte confermano il Governo nella decisione di tagliar corto ad una agitazione criminosa, i cui rapporti con la Germania sono quasi definitivamente accertati. Attualmente la rivolta è completamente repressa. Nella città fanno pattuglie distaccamenti armati. Casi isolati di colpi di fucile provocatori sparati dalle finestre delle case si sono verificati, ma misure energiche ristabiliscono dovunque l'ordine e la tranquillità. Ogni persona sospetta è immediatamente arrestata.

La nomina di Kerensky a presidente del Consiglio ha prodotto un'impressione eccellente. Il Governo prende le misure più energiche per ristabilire nell'esercito un ordine perfetto: ogni insubordinazione ed agitazione criminosa saranno represse nel modo più categorico. D'altra parte sarà organizzata la più larga propaganda in favore dell'offensiva.

OTTAWA, 25. — La Camera ha approvato definitivamente, con 102 voti contro 44, il progetto di legge relativo alla coscrizione militare.

ATENE, 25. — La Camera dei deputati ha tenuto una semplice seduta per la cerimonia della riapertura. Le tribune erano gremite. Erano presenti tutte le autorità civili e militari. Dopo la benedizione dell'archimandrita, il presidente del Consiglio, Venizelos, ha letto il decreto di convocazione della Camera che è stato accolto da applausi e da grida di: « Viva la Grecia libera! ».

La Camera si è poi aggiornata. Essa sarà di nuovo convocata dal presidente provvisorio, probabilmente lunedì prossimo, allo scopo di eleggere l'ufficio di presidenza definitivo. I deputati di opposizione non erano presenti. Essi assisteranno però alle sedute quando l'ufficio di presidenza sarà stato costituito. Non si è verificato alcun incidente.

NEW YORK, 25. — Un dispaccio da Panama annuncia che una rivoluzione è scoppiata a Manabi contro il dott. Moreno, presidente della Repubblica dell'Equatore, che faceva una politica con tendenza germanofila.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*